



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MATTEOTTI 11" CAVE

Via G. Matteotti, 11 - Cave 00033 (Rm) ☎ 069580694 📠 069509006 - Ambito 14

C.F. 93016960580 - ✉ [rmic8cd003@istruzione.it](mailto:rmic8cd003@istruzione.it) ✉ [rmic8cd003@pec.istruzione.it](mailto:rmic8cd003@pec.istruzione.it) - [www.iccave.edu.it](http://www.iccave.edu.it)

DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N. 111 DEL 07/02/2022

A TUTTO IL PERSONALE  
ALLE FAMIGLIE/TUTORI  
AGLI ALUNNI

**OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi.**

Con l'approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni aggiornate sulla "gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo", e alla luce della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2" la modalità di gestione dei casi Covid è stata così modificata:

#### SCUOLA DELL'INFANZIA

**Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe:** l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19. Anche ai bambini e agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età. **Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.** Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

**Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe:**

- **Sospensione delle attività didattiche per 5 giorni.**
- Quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione è conseguita all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare da consegnare al rientro a scuola.

#### SCUOLA PRIMARIA

**Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella classe:** l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19.

**Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.** Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

**Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa classe le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:**

- **Attività didattica in presenza per gli alunni presenti che dimostrano di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista; di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni. **I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato al Dirigente Scolastico o ad altro soggetto da lui delegato. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione della certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione.****
- **Didattica digitale integrata per gli altri alunni per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare;** nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 se di età superiore ai sei anni. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

**In presenza di un caso di positività nella classe l'attività didattica prosegue per tutti in presenza,** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo. Agli alunni si applica il regime dell'autosorveglianza per la durata di 5 giorni.

**In presenza di due o più casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:**

- **Attività didattica in presenza per gli alunni presenti che dimostrano di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista; di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni. **I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato al Dirigente Scolastico o ad altro soggetto da lui delegato. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione della certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione.****
- **Didattica digitale integrata per gli altri alunni per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare;** nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che: presentano sintomi respiratori o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per maggiori dettagli e chiarimenti si rimanda alle circolari ministeriali di riferimento che si allegano alla presente.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani**

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)*